



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE
DA PUBBLICA FOGNATURA**

Settore

Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.-- del -- -- ----

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 02
Articolo 1 Oggetto	pag. 02
Articolo 2 Definizioni e normativa di riferimento	pag. 02
Articolo 3 Autorizzazione allo scarico	pag. 03
Articolo 4 Procedimenti soggetti a procedura SUAP	pag. 04
CAPO II PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	pag. 05
Articolo 5 Presentazione della domanda Oneri d'istruttoria	pag. 05
Articolo 6 Durata e svolgimento del procedimento	pag. 05
Articolo 7 Contenuto della domanda	pag. 06
Articolo 8 Contenuti degli elaborati tecnici	pag. 07
Articolo 9 Istruttoria	pag. 09
Articolo 10 Deroga all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica	pag. 10
Articolo 11 Scarichi esistenti	pag. 11
CAPO III DISPOSIZIONI TECNICHE	pag. 12
Articolo 12 Dimensionamento impianti	pag. 12
Articolo 13 Priorità degli scarichi	pag. 12
Articolo 14 Trattamenti appropriati	pag. 13
Articolo 15 Trattamenti delle acque reflue domestiche	pag. 13
Articolo 16 Piscine	pag. 14
Articolo 17 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	pag. 14
Articolo 18 Riutilizzo acque reflue	pag. 15
CAPO IV DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 17
Articolo 19 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione	pag. 17
Articolo 20 Modifiche dell'autorizzazione	pag. 17
CAPO V NORME FINALI	pag. 18
Articolo 21 Efficacia	pag. 18
Articolo 22 Sanzioni	pag. 18
Articolo 23 Entrata in vigore	pag. 18
Articolo 24 Rinvio dinamico	pag. 19

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- [1] Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da gruppi o da singoli insediamenti isolati sul territorio comunale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, della Legge Regionale n. 20/2006 e del suo Regolamento di attuazione Decreto Presidente Giunta Regionale 08 settembre 2008 n.46/R e loro s.m.i..
- [2] Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica.
- [3] Per la definizione delle aree servite da pubblica fognatura e dei casi in cui è obbligatorio l'allaccio si faccia riferimento all'art. 42 del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2022, ovvero:
- fino a 2 unità immobiliari l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 50 metri;
 - da 3 a 4 unità immobiliari se la fognatura pubblica dista non più di 100 metri;
 - da 5 a 8 unità immobiliari se la fognatura pubblica dista non più di 200 metri;
 - oltre 8 unità immobiliari se la fognatura pubblica dista non più di 300 metri.
- Nel caso in cui edifici e stabilimenti siano adiacenti fra loro fino a 50 metri, le distanze di cui sopra sono calcolate considerando le unità immobiliari del gruppo di edifici e stabilimenti i cui fabbricati sono adiacenti.
- Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata attraverso strade pubbliche o servitù tecnicamente attivabili.
- Tali disposizioni non si applicano laddove si ricada nelle casistiche che ne consentano la deroga di cui al successivo art. 10.
- [4] Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 7 e 7bis dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché quelle derivanti dalle attività indicate nella Tabella 1, Capo I, Allegato 2 del Regolamento Regionale DPGR n. 46/R/2008.

Articolo 2 Definizioni e normativa di riferimento

- [1] Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, della Legge Regionale n. 20/2006 e del suo Regolamento di attuazione Decreto Presidente Giunta Regionale 08 settembre 2008 n. 46/R e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2022.
- [2] Per autorizzazione s'intende l'atto amministrativo che legittima lo scarico di acque reflue

domestiche o assimilate.

- [3] Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato, secondo quanto indicato al precedente art.1, comma 2.
- [4] Con il termine Decreto s'intende il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
- [5] Con il termine Legge regionale s'intende la legge regionale n.20/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- [6] Con il termine Regolamento regionale s'intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08 settembre 2008 n. 46/R e successive modifiche e integrazioni.
- [7] Con il termine scarico in acque superficiali s'intende lo scarico in corpo idrico superficiale così come definito all'art. 53 del Regolamento regionale. Per gli scarichi in corpi idrici superficiali con portata nulla per oltre 120 giorni annui possono essere inserite nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni ai fini della salvaguardia della falda, così come stabilito dall'art. 12, comma 11, del Regolamento regionale.
- [8] Con il termine scarico sul suolo, s'intende lo scarico così come effettuato nei seguenti casi:
 - dispersione dei reflui nel terreno mediante sub-irrigazione;
 - recapito delle acque reflue trattate in fossi campestri, impluvi, scoline ecc.. che non rientrano nella definizione di corpo idrico superficiale ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 53 del Regolamento regionale.

Ai fini di mettere in opera uno scarico sul suolo diverso dalla subirrigazione è necessario che l'impianto di trattamento garantisca per i reflui in uscita il rispetto dei valori di concentrazione riportati in Tabella 4, allegato 5 alla parte III del Decreto.

Articolo 3 **Autorizzazione allo scarico**

- [1] Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura (comprese le acque reflue di piscine) devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto, a seguito di apposita domanda presentata tramite il portale SUE presente sul sito internet del Comune.
- [2] Ai fini dell'Attestazione di agibilità dell'immobile è necessario che la stessa sia corredata dall'autorizzazione allo scarico, i cui elaborati dovranno essere conformi a quelli allegati al titolo edilizio.
- [3] Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari adeguatamente citati nell'autorizzazione, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione il controllo sulla qualità dello scarico afferente ogni singola unità.
- [4] Tutti i soggetti che fanno parte di un condominio e utilizzano un unico scarico sono responsabili dello stesso.
- [5] La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.

- [6] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
- [7] E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal titolare uscente e dal titolare subentrante entro 60 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale prenderà atto della variazione di titolarità dell'autorizzazione.
- [8] I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.
- [9] L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda. Copia dell'autorizzazione viene inviata ad ARPAT, all'Azienda Sanitaria ed al Settore Edilizia Privata e viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Articolo 4 **Procedimenti soggetti a procedura SUAP**

- [1] Nel caso in cui uno scarico di acque reflue assimilate a domestiche sia ricadente nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata al SUAP del Comune di Rignano sull'Arno tramite il modello regionale per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
- [2] Nel caso di cui al punto precedente non si applicano le norme del presente Regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative al procedimento di AUA.
- [3] Nel procedimento di A.U.A., in merito all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, all'Amministrazione comunale viene richiesto un contributo tecnico istruttorio relativamente alla compatibilità dello scarico con lo strumento urbanistico e con gli altri regolamenti comunali (ed eventuale verifica di idoneità del trattamento nel caso di trattamenti proposti dal richiedente diversi da quelli previsti dal Regolamento regionale, al Capo 2 dell'Allegato 2 per lo scarico su suolo e al Capo 1 dell'Allegato 3 per lo scarico in acque superficiali).
- [4] Ai fini dell'istruttoria alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici di cui all'art.7 del presente Regolamento.

CAPO II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Articolo 5
Presentazione della domanda
Oneri d'istruttoria

- [1] La domanda è presentata dagli aventi titolo utilizzando la procedura del portale SUE presente sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme. Nel caso in questione tutti i proprietari sono in egual misura responsabili dello scarico.
- [2] Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento regionale, è dovuto il versamento dei diritti istruttori sulla base delle tariffe consultabili sul sito internet del Comune.
Tale importo deve essere pagato tramite pagoPA.
Tale importo è stabilito periodicamente con Deliberazione di Giunta Municipale.
- [3] Ove sia necessario richiedere il parere ad ARPAT per scarichi con potenzialità superiori a 100 A.E., il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria come da tariffario ARPAT.

Articolo 6
Durata e svolgimento del procedimento

- [1] Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.
- [2] Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento ed in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di trenta giorni. Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.
- [3] I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- [4] Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, oppure risultino incomplete o non adeguate, la pratica sarà archiviata d'Ufficio previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
- [5] Possono essere disposti, da parte dell'Ufficio, sopralluoghi per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. E' redatto per ciascuno sopralluogo un verbale a firma dei tecnici comunali che vi hanno partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico incaricato.
- [6] La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia (CILA, SCIA o Permesso di costruire) inerente il fabbricato da cui

originerà lo scarico stesso, oppure anche separatamente ma comunque prima dell'attivazione dello scarico.

Prima dell'attivazione della procedura edilizia è necessario che il richiedente si consulti preliminarmente con il Settore Ambiente.

- [7] In ogni caso la conformità dello scarico è condizione indispensabile per l'agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. A tal proposito, qualora si depositino varianti in corso d'opera e/o varianti finali, la documentazione della pratica di autorizzazione allo scarico dovrà essere opportunamente integrata in modo che quanto realizzato risulti conforme a quanto autorizzato.

Articolo 7 **Contenuto della domanda**

- [1] La domanda è presentata dall'avente titolo tramite portale SUE presente sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno, compilando con i dati richiesti la modulistica di riferimento.
- [2] Sia la domanda di autorizzazione che l'atto finale sono assoggettati all'imposta di bollo da assolversi in sede di presentazione dell'istanza.
- [3] Nel caso di scarichi superiori a 100 AE deve essere allegata anche la ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria per il parere ARPAT risultanti dal tariffario dell'Agenzia.
- [4] Nella domanda di autorizzazione allo scarico il richiedente deve indicare:
- i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione catastale del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
 - espresso riferimento alla connessa pratica edilizia
 - la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato;
 - le coordinate Gauss Boaga del punto di scarico (EPSG 3003).
- [5] Alla domanda devono essere allegati una relazione tecnica e degli elaborati grafici, realizzati e firmati digitalmente da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- [6] I contenuti minimi della relazione tecnica, degli elaborati grafici e della relazione geologica sono elencati nel successivo art. 8.
- [7] Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo secondo la definizione di cui al comma 8 dell'art.2 del presente regolamento o in corpi idrici superficiali non significativi (portata naturale nulla per più di 120 giorni l'anno), è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di trattamento del refluo, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza, per un raggio di 30 metri intorno al punto di scarico, di condotte, serbatoi od altra opera destinata al servizio di acqua potabile. Inoltre la relazione dovrà evidenziare l'assenza di punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione.

Il censimento dei punti di captazione dovrà scaturire non solo dalle cartografie disponibili ma anche da una ricognizione sul posto.

Nell'elaborato del Piano Strutturale denominato 3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi così come nella tavola del Piano Operativo denominata "Vincoli" sono indicate le zone di rispetto di cui all'art. 94 del Decreto.

Tali aree saranno aggiornate a seguito dell'individuazione di cui al comma 1 dell'art. 94 del Decreto ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 43/R.

- [8] Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o in corpi idrici superficiali non significativi (portata naturale nulla per più di 120 giorni l'anno) è necessario allegare anche asseverazione compilata e firmata da un geologo abilitato alla professione in cui si dichiara che lo scarico non creerà pregiudizio per le caratteristiche quali-quantitative del suolo e delle acque se correttamente gestito e mantenuto, l'assenza, per un raggio di 30 metri intorno al punto di scarico di condotte, serbatoi od altra opera destinata al servizio di acqua potabile e l'assenza di punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.

Nel caso in cui lo scarico recapiti in corsi d'acqua identificati come acque pubbliche, in base alle disposizioni Regionali, occorre allegare anche Nulla Osta o Autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente.

- [9] Alla domanda deve essere allegata l'asseverazione compilata e firmata da tecnico abilitato alla professione in cui si dichiara che il progetto, relativo agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui presentato è redatto in conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al Regolamento edilizio vigente, nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie ed ambientali e del Regolamento regionale nonché del presente Regolamento.
- [10] Alla domanda deve essere inoltre allegato il Programma di Manutenzione e Gestione (PMG), che deve essere redatto secondo le specifiche previste nel Regolamento regionale, Allegato 3, Capo 2.

Articolo 8 **Contenuti degli elaborati tecnici**

- [1] Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del Regolamento regionale.
- [2] Alla domanda devono essere allegati gli elaborati di cui al precedente art.7.
- [3] Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
- a) una corografia con individuazione dell'immobile in scala non superiore a 1:10.000;
 - b) planimetria catastale con individuazione delle particelle interessate dall'impianto, dalle tubazioni e dal punto di scarico in scala non superiore a 1:2.000 e relative visure catastali;
 - c) tavola di dettaglio con planimetrie, sezioni e particolari costruttivi dove dovrà essere individuato chiaramente il punto di scarico con individuazione delle coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) ed in caso di acque superficiali il nome del corpo idrico ricevente;

- d) tavola stato di progetto con indicate le reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteoriche, con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento e, dove necessari, i pozzetti sifonati di cacciata;
- e) gli impianti di trattamento primari e secondari e loro dimensionamento;
- f) tavola che evidenzi la distanza dalla fognatura pubblica al fine di asseverare che trattasi di area non servita da fognatura pubblica ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento;
- g) planimetria di dettaglio del fabbricato oggetto di scarico al fine di verificare il corretto conteggio degli abitanti equivalenti (se svolto con metodo tipologico edilizio);
- h) Documentazione fotografica che evidenzi le aree d'installazione degli impianti e il punto di uscita dello scarico.
- i) Nel caso in cui lo scarico interessi proprietà di terzi occorre autorizzazione scritta da parte di quest'ultimi.

[4] La relazione tecnica deve contenere:

- a) le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
- b) metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art. 12;
- c) una descrizione dell'impianto riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, le schede tecniche dei dispositivi utilizzati;
- d) le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando il manuale d'uso e manutenzione dei dispositivi utilizzati;
- e) nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 comma 7 del Decreto Legislativo e dell'allegato 2 del Regolamento regionale;
- f) Programma di Manutenzione e Gestione di cui all'Allegato 3 Capo 2 del Regolamento regionale;
- g) Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina ed al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque, con relativa certificazione del costruttore;
- h) Nel caso di domanda di autorizzazione in deroga: Documentazione tecnica attestante le criticità gravanti l'intervento di allaccio del complesso edilizio all'infrastruttura fognaria più prossima indicata dal gestore idrico con planimetria catastale dove sia evidenziato il percorso delle infrastrutture fognarie fino al collettore più prossimo all'edificio indicato dall'Ente gestore ed eventuali dichiarazioni di impossibilità all'attraversamento delle condutture da parte di altri proprietari interessati.

[5] La relazione geologica/idrogeologica firmata da un geologo abilitato alla professione dovrà contenere almeno:

- a) le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso con la documentazione ed i risultati della prova di percolazione per il dimensionamento dell'impianto di subirrigazione;

- b) la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più o meno di 120 giorni/anno di portata nulla, il reticolo idrografico di appartenenza;
- c) nel caso si tratti di corso d'acqua non inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana con meno di 120 giorni/anno di portata nulla, relativa asseverazione;
- d) per lo scarico sul suolo assenza di punti di captazione di acque superficiali e sotterranee privati nel raggio di 30 metri dal punto in cui le acque reflue vengono a contatto con il suolo e assenza di punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue vengono a contatto con il suolo;
- e) In caso di presenza, nel raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti, valutazioni di carattere stratigrafico e di permeabilità del terreno che escludano il rischio di contaminazione, da parte dei reflui, delle strutture di captazione e di stoccaggio delle acque;
- f) le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, le condizioni di vulnerabilità dello stesso rispetto alla protezione passiva operata dall'insaturo, l'assenza di rischi di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, la profondità di massima risalita della falda dal p.c.. Per la vulnerabilità degli acquiferi si dovrà fare riferimento all'elaborato denominato *3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi* del Piano Strutturale vigente e all'art. 22 *Integrità fisica del territorio* della Disciplina di Piano;
- g) le caratteristiche geomorfologiche dell'area con particolare riferimento alla pericolosità geologica di cui all'elaborato denominato *3.9 Carta delle aree a pericolosità geologica* del Piano Strutturale vigente e all'assenza di rischio legato all'intervento;
- h) la presenza di eventuali vincoli sull'area (Vincolo idrogeologico, paesaggistico, fasce di rispetto di varia natura). In presenza di vincolo indicare il procedimento autorizzativo da avviare prima della messa in opera dell'impianto o indicare i riferimenti normativi per cui non risulta necessaria l'autorizzazione asseverando le eventuali condizioni dettate dalla normativa vigente. In caso di necessità di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico, evidenza della autorizzazione ai sensi della Legge Forestale della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i.e del Regolamento n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata legge acquisita o in corso di acquisizione dal Comune di Rignano sull'Arno;
- i) una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso; l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui; se il corpo recettore è inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana evidenza della autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 acquisita o in corso di acquisizione.

Articolo 9 Istruttoria

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento, nel Decreto, nella Legge regionale e nel Regolamento regionale.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali così come definite nella tabella 2 dell'allegato 3 al Regolamento regionale, o alle

disposizioni di cui all'allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al titolo III – capo I del Regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui al comma precedente viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta e l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT.
- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda sarà archiviata previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 17 e di eventuali prescrizioni particolari volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del Decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente, in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato.

Articolo 10 ***Deroga all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica***

- [1] Il Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2022 all'art. 42, consente al Comune di concedere deroghe all'obbligo di allaccio, sentiti i pareri non vincolanti del Gestore e dell'Autorità Idrica Toscana, se per allacciare alla fognatura le unità immobiliari sono necessarie opere straordinarie, oppure opere caratterizzate da particolari difficoltà.
- [2] E' possibile accedere alla domanda di autorizzazione allo scarico in deroga se la realizzazione degli scarichi, a servizio dell'immobile, necessita di una o più opere straordinarie di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali;
 - attraversamento di ferrovie, strade statali, regionali o provinciali;
 - attraversamento di strade comunali per cui è negata l'autorizzazione allo scavo;
 - attraversamento di manufatti, diversi da quelli sopraindicati, che presentano difficoltà tecniche oggettivamente dimostrabili,
 - realizzazione di infrastrutture fognarie con particolare difficoltà tecnica (es: salti morfologici consistenti, presenza di rocce che rendono complicate le operazioni di scavo e di movimento terra);
 - attraversamento in terreni di proprietà privata che comporta attivazione di servitù in numero superiore a tre;
 - altre casistiche oggettivamente dimostrabili.
- [3] Nel caso in cui il comparto urbano di riferimento, o la zona limitrofa, venga interessato dalla realizzazione da terzi o da ente pubblico di un'infrastruttura fognaria per cui l'allaccio non sarà più gravato dalle opere straordinarie di cui al precedente comma, i titolari degli scarichi saranno obbligati a semplice richiesta del Comune e/o dell'Ente

gestore del Servizio Idrico Integrato, ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

- [4] In caso di inosservanza dell'obbligo di allaccio il Comune, se non intende concedere alcuna deroga, può imporre l'allaccio mediante ordinanza a conclusione di un procedimento disciplinato dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 11

Scarichi esistenti non conformi e/o privi di Autorizzazione

- [1] I titolari degli scarichi esistenti non conformi alle normative vigenti ed al presente Regolamento e/o privi di regolare autorizzazione, ferma restando la responsabilità civile e penale, sono tenuti ad ottenere la relativa autorizzazione secondo le procedure previste dal presente Regolamento e in ossequio alle normative vigenti.
- [2] Ove gli scarichi non siano conformi alle disposizioni vigenti, in termini sia di dimensionamento che del sistema di recapito, occorrerà che l'adeguamento preliminarmente sia realizzato previa presentazione di opportuno titolo edilizio.
- [3] Nel caso di utilizzo di trattamenti primari esistenti sarà necessario eseguire verifiche e/o prove di tenuta dei dispositivi presenti e produrre la documentazione che ne attesti la perfetta tenuta idraulica.

CAPO III DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 12 Dimensionamento impianti

- [1] I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.
- [2] Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili può essere calcolato secondo uno dei seguenti criteri:
- a) richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno per abitante;
 - b) richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD) per abitante;
 - c) volume di carico di 200 litri per abitante al giorno e/o eventuale stima di consumi pregressi.
- [3] In assenza di stime attendibili dei precedenti valori, sono determinati convenzionalmente come di seguito riportato:
- n°1 AE ogni 35 mq di superficie edificabile (o edificata), considerando detta superficie, ai soli fini del presente articolo, quella costituita dalla Superficie edificabile definita dall'art.10 del D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R;
 - n°1 AE ogni due posti letto in edifici alberghieri, agriturismi, case di riposo e simili;
 - n°1 AE ogni WC per gli annessi agricoli
 - n°1 AE ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - n°1 AE ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - n°1 AE ogni cinque addetti in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;
 - n°1 AE ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - n°4 AE ogni WC installato per musei, teatri, impianti sportivi e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 13 Priorità degli scarichi

- [1] Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali in corsi d'acqua così come definiti al comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento con meno di 120 giorni/anno di portata naturale nulla. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, la scelta del trattamento deve perseguire gli obiettivi di semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.

Articolo 14 **Trattamenti appropriati**

- [1] I trattamenti elencati nella Tabella 2 dell'Allegato 3 del Regolamento regionale sono quelli ritenuti appropriati per gli scarichi con recapito in acque superficiali interne. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può autorizzare anche un trattamento diverso da quelli elencati nella Tabella 2 in questione.
- [2] I trattamenti elencati al Capo 2 dell'Allegato 2 del Regolamento regionale sono quelli ritenuti appropriati per gli scarichi con recapito sul suolo. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, debitamente documentata, può autorizzare anche un trattamento diverso da quelli elencati nell'Allegato al Regolamento in questione, che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente.
- [3] Su tutto il territorio comunale non è autorizzabile lo smaltimento dei reflui tramite l'utilizzo di pozzi disperdenti.
- [4] Per l'autorizzazione di scarichi con carico superiore a 100 Abitanti Equivalenti (AE), il Comune acquisisce il parere del competente Dipartimento dell'ARPAT, come stabilito dal comma 1 dell'art. 10 del Regolamento regionale.
- [5] Il titolare dello scarico garantisce il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative per i trattamenti adottati.

Articolo 15 **Trattamenti delle acque reflue domestiche**

- [1] I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori, anche nel caso di allacciamento alla pubblica fognatura) e trattamenti secondari (necessari nel caso di scarico su suolo o acque superficiali).
Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un "trattamento appropriato" come definito al precedente art.14 che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.
- [2] Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere in corrispondenza di un pozzetto di intercettazione apposito a valle del trattamento primario delle nere stesse. Questo dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente con un minimo assoluto di mc. 1,00. Possono essere autorizzate dimensioni inferiori in caso di dispositivo certificato da imprese costruttrici del settore per un numero di AE uguale o superiore a quello calcolato per lo scarico.
Per le attività di ristorazione le suddette capacità devono essere almeno raddoppiate.
- [3] Le acque nere devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario costituito da una fossa settica tricamerale oppure vasca Imhoff.
Salvo casi di impossibilità tecnica adeguatamente motivate (a titolo esemplificativo: spazio non sufficiente all'installazione di impianto primario e secondario; fasce di rispetto; ecc.) o di specifiche indicazioni del produttore potranno essere installati impianti di depurazione del tipo monoblocco, che assolvono alla funzione di trattamento sia primario che secondario.
- [4] Le fosse biologiche devono presentare una capacità utile complessiva, volume interno delle camere, pari ad almeno mc. 0,225 ad abitante equivalente con un minimo assoluto di mc. 3,00 complessivo.
- [5] Le vasche settiche del tipo Imhoff devono essere dimensionate considerando un minimo

assoluto di 250 litri per AE con un volume minimo di 1000 litri. E' fatto obbligo di utilizzo di vasche regolarmente certificate da imprese costruttrici del settore per un numero di abitanti equivalenti uguale o superiore a quello calcolato per lo scarico.

- [6] Gli impianti di depurazione del tipo monoblocco dovranno essere dimensionati anch'essi in base agli abitanti equivalenti (AE) e dovranno essere corredati da scheda tecnica del costruttore nonché da dichiarazione, redatta da quest'ultimo, che ne attesti il rispetto alla normativa vigente.
- [7] Un pozzetto d'ispezione e raccolta dovrà essere ubicato a valle (in uscita) del trattamento primario e/o secondario in funzione del tipo di depurazione impiegato. L'ingombro interno minimo del manufatto non dovrà essere inferiore a cm 30 di lunghezza, cm 30 di larghezza e cm 30 di profondità. Dovrà comunque essere garantito un agevole utilizzo dello stesso al fine di poter eseguire campionamenti e prelievi.

Articolo 16 **Piscine**

- [1] Relativamente alle tipologie di cui ai punti 27bis (Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc) e 27ter (Piscine ad uso natatorio oltre 300 mc) della tab.1 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale, gli scarichi possono essere ricondotti allo svuotamento periodico e alle acque di controlavaggio dei filtri.
Ai sensi dell'allegato B al Decreto n. 12520 del 07-06-2024, così come modificato dal Decreto dirigenziale n. 23275 del 19/10/2024 della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana per entrambe le tipologie di scarico deve essere assicurata un'adeguata dechlorazione che può attuarsi decorsi 15 giorni dall'ultima disinfezione oppure attraverso sistemi di trattamento di dechlorazione che garantiscano una adeguata efficienza.
- [2] Ai fini dello scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, delle acque di svuotamento delle piscine è da ritenersi "trattamento appropriato" il solo trattamento di dechlorazione con i metodi sopra indicati.
- [3] Lo scarico dovrà avvenire gradualmente in modo da non provocare fenomeni di erosione nel corpo ricettore.
- [4] Ai fini dello scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, delle acque di controlavaggio dei filtri, il "trattamento appropriato" consiste nella sedimentazione che garantisca l'abbattimento dei solidi sospesi, il cui dimensionamento sia tale da garantire che l'acqua in uscita rispetti i limiti di scarico su suolo o su corpo idrico superficiale, oltre al processo di dechlorazione di cui sopra.
- [5] L'eventuale residuo solido, presente nella vasca di decantazione, dovrà essere smaltito come rifiuto.
- [6] Lo scarico della vuotatura delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di tale linea nel recettore finale.
- [7] Per le piscine che utilizzano un sistema di disinfezione a sali, lo scarico dovrà rispettare anche i limiti previsti per i cloruri.

Articolo 17 **Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche**

- [1] Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati se rispettano quanto previsto dal Decreto, dalla Legge regionale, dal Regolamento regionale e dal presente Regolamento.

- [2] Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto o recuperate. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque domestiche.
- [3] Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto, nella Legge regionale, nel Regolamento regionale e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
 Gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e dei necessari autocontrolli, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice.
 Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, tali pozzetti devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti.
 Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso. Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi ad una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.
- [4] Per lo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare periodicamente che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente rispettare le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche.
- [5] Per gli impianti di fitodepurazione il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e alla flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni delle piante necessarie, qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite, per il buon funzionamento dell'impianto.

Articolo 18 **Riutilizzo acque reflue**

- [1] In sede di autorizzazione allo scarico può essere autorizzato il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dal DM 185/2003 e dal Regolamento regionale. Ai fini delle presenti norme si tiene conto di quanto indicato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12520 del 07/06/2024 - *approvazione di Istruzioni operative in materia di scarichi idrici di competenza della Regione, di cui al capo II del titolo IV, della sezione II della Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal Decreto dirigenziale n. 23275 del 19/10/2024.*
- [2] In relazione alle disposizioni del DM 185/2003, le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate, limitatamente agli ambiti del presente Regolamento, sono le seguenti:
- a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
 - b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli

impianti di scarico nei servizi igienici.

- [3] Ai fini del riutilizzo, in caso di reflui domestici, il soggetto interessato nell'ambito della richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà produrre apposita documentazione che dimostri le necessità di approvvigionamento di acqua, indicandone i volumi da impiegare e l'idoneità dei reflui recuperati destinati al riutilizzo, in relazione agli usi previsti (p.e. assenza di salmonella, livelli attesi di E. Coli ed altri inquinanti etc...). Nel caso di uso irriguo la valutazione sui volumi di refluo riutilizzato tiene conto delle colture e delle essenze vegetali nonché delle superfici di spandimento interessate e delle modalità di irrigazione.

Il riutilizzo a fini irrigui o per usi che prevedano lo spandimento su suolo e comunque su superficie permeabile di reflui depurati, costituisce scarico su suolo ad ogni effetto e pertanto le acque reflue impiegate a tale scopo devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche previste ai fini del rilascio in tale recapito in relazione all'attività di provenienza. In questi casi pertanto per la aliquota di acque destinate al riutilizzo si deve prevedere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico su suolo.

CAPO IV
DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 19
Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

- [1] L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).
- [2] La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Decreto.
- [3] Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento regionale le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. Il controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5% con arrotondamento per difetto ed il minimo di una di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno a cui il sorteggio è riferito.
In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.
- [4] Il rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue sia domestiche che assimilate non è previsto nel caso in cui nell'autorizzazione allo scarico venga indicata una scadenza esplicita.

Articolo 20
Modifiche dell'autorizzazione

- [1] Salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7 del presente Regolamento, le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

CAPO V NORME FINALI

Articolo 21 Efficacia

- [1] Le norme contenute nel presente Regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 22 Sanzioni

- [1] In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 130 del Decreto. L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere:
- a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- [2] Nel caso di cui al comma precedente, le sanzioni applicabili sono quelle previste al Titolo V del Decreto e in particolare all'art. 133 comma 3.
- [3] In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione oppure in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del Decreto.
- [4] Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 133 comma 2 del Decreto l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura ovvero all'allacciamento alla pubblica fognatura.
- [5] Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il trasgressore continui a scaricare illegalmente i reflui l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura al fine di adeguarsi al presente Regolamento.
- [6] Qualora si ravvedano rischi per la salute pubblica e per l'ambiente potrà essere intimata al titolare anche l'immediata interruzione dello scarico.

Articolo 23 Entrata in vigore

- [1] Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Le norme del presente Regolamento non si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore i cui procedimenti risultino ancora pendenti verso le quali si procederà come precedentemente al Regolamento nel rispetto della normativa vigente. Nelle more di aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 57/2005 e s.m.i, le norme in esso contenute di cui al C A P O VII "SMALTIMENTO DEI LIQUAMI" sono sostituite dal presente Regolamento quando non in contrasto con lo stesso.

Articolo 24
Rinvio dinamico

- [1] Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.